



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DODICESIMA RIUNIONE – 18 NOVEMBRE 2013 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 51

D. Si rileva che il DM che recepisce la raccomandazione comunitaria del 2003 circa la definizione di PMI (Decreto MAP del 18 aprile 2005) all'art. 2, comma 5, recita "Ai fini del presente decreto: a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari ...". Una lettura puntuale del testo porterebbe dunque ad escludere che si debba prendere in considerazione quanto l'impresa abbia riportato, ad esempio, alla voce A.5, posto che la stessa impresa si assume la responsabilità della veridicità del bilancio che approva e rende pubblico. Si ritiene dunque che non sia compito della banca sindacare sull'opportunità di avere inserito qualsivoglia posta non tipica del business aziendale in A.5 piuttosto che in A.1. e che la stessa banca debba prendere atto del dato ufficiale rappresentato appunto dal valore della voce A.1. Sulla rispondenza di tale interpretazione alla normativa vigente si richiede la valutazione della Commissione. **(MEDIOCREDITO ITALIANO – 12^a RIUNIONE – 18/11/2013) (INDIVIDUAZIONE DEL FATTURATO).**

R. *La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 individua, tra i parametri per determinare la dimensione delle imprese finalizzati alla loro classificazione all'interno della categoria delle micro imprese, delle piccole imprese o delle medie imprese, anche uno di carattere finanziario costituito dal fatturato. Il decreto ministeriale 18 aprile 2005 ha identificato la nozione di fatturato nei ricavi delle vendite e delle prestazioni contenuti nella voce A.1 del conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile.*

Premesso che il richiamo alla voce A.1 è funzionale a individuare la dimensione aziendale in base alla gestione tipica o caratteristica dell'impresa, la redazione del bilancio è un atto nella piena ed esclusiva responsabilità dell'organo amministrativo della società. Non è quindi in potere dell'ente erogatore sindacare i criteri di iscrizione e valutazione delle attività in cui si esplica l'operatività dell'impresa.

N. 52

D. Nell'ambito dell'applicazione dei criteri di valutazione previsti dal DM 18.04.2005, nutriamo dei dubbi su quale voce di bilancio debba essere presa in considerazione per l'individuazione del "Fatturato" nel caso delle aziende di costruzioni, la cui attività è identificata con la Divisione 45 della



classificazione Ateco 2002. Chiediamo pertanto se il valore di bilancio da prendere in considerazione sia la voce A1 del conto economico “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” o piuttosto l’intera voce A del conto economico “Valore della produzione”, appurato che per tali aziende il valore delle immobilizzazioni in corso di realizzazione non è considerata tra i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” ma contribuisce, sensibilmente, ad incrementare il “Valore della produzione”. **(BANCA DELLE MARCHE – 12^a RIUNIONE – 18/11/2013) (INDIVIDUAZIONE DEL FATTURATO).**

R. La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 individua, tra i parametri per determinare la dimensione delle imprese finalizzati alla loro classificazione all’interno della categoria delle micro imprese, delle piccole imprese o delle medie imprese, anche uno di carattere finanziario costituito dal fatturato. Il decreto ministeriale 18 aprile 2005 ha identificato la nozione di fatturato nei ricavi delle vendite e delle prestazioni contenuti nella voce A.1 del conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile.

Le imprese di costruzioni si caratterizzano per il fatto che il loro ciclo operativo può presentare anche contratti di durata normalmente ultrannuale, in cui quindi la rilevazione contabile non si esaurisce nell’esercizio.

Due sono i criteri di contabilizzazione dei costi e dei ricavi in caso di lavori su commessa (cfr. il principio contabile OIC n. 23). Il primo criterio, c. d. della commessa completata, comporta il riconoscimento del ricavo solo quando il contratto, per l’appunto, è completato. L’indicazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce A.1 del conto economico è quindi perfettamente in grado di cogliere la capacità dimensionale sul mercato dell’impresa.

Il secondo criterio, c. d. dello stato di avanzamento, prevede che il complessivo valore dei lavori eseguiti nell’esercizio sia scomposto in due parti. La prima parte riguarda i lavori eseguiti e liquidati nell’esercizio ed è contabilizzata quali ricavi delle vendite e delle prestazioni nella voce A.1 del conto economico. La seconda parte riguarda i lavori eseguiti ma non liquidati nell’esercizio, che sono contabilizzati quali variazioni positive delle rimanenze nella voce A.3 del conto economico. Quando successivamente il lavoro già eseguito viene anche liquidato, il relativo valore ripassa per il conto economico quale componente positiva dei ricavi nella voce A.1 e viene compensato dalla variazione negativa dei lavori in corso di cui alla voce A.3. In base a questo corretto criterio di rappresentazione contabile, l’intero valore dei ricavi attinenti ai lavori su commessa di lunga durata viene contabilizzato nella voce A.1 del conto economico, quale ricavo della prestazione. La voce A.1 è quindi in grado, anche in caso di applicazione di questo secondo criterio, di cogliere perfettamente la dimensione sul mercato delle imprese di costruzione.